

SOMMARIO

(E' possibile leggere direttamente il singolo paragrafo di interesse cliccando sull'indice sottostante)

1	IL CONFERIMENTO DEL TFR MATURANDO	2
1.1	LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI AD UN ENTE DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA SUCCESSIVAMENTE AL 28 APRILE 1993	3
1.2	LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI AD UN ENTE DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA IN DATA ANTECEDENTE AL 29 APRILE 1993.	4
2	COSA SONO LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI.....	6
2.1	IL FINANZIAMENTO DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI	6
2.2	LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA E LE ALTRE OPZIONI.....	7
2.3	ANTICIPAZIONI.....	7
2.4	TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE	7
2.5	RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE.....	8
2.6	LA FISCALITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	8
a.	<i>Regime fiscale dei contributi</i>	8
b.	<i>Regime fiscale dei rendimenti</i>	9
c.	<i>Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti</i>	9
d.	<i>Sintesi delle anticipazioni e loro fiscalità</i>	10
e.	<i>Sintesi dei riscatti e loro fiscalità</i>	11
f.	<i>Sintesi delle prestazioni e loro fiscalità</i>	11
3	LE OPZIONI A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE COMMERCIO.....	12
3.1	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI TFR1 E TFR2	13
	ASSUNTI ANTE 31 DICEMBRE 2006	13
	ASSUNTI POST 31 DICEMBRE 2006.....	14
4	INTRODUZIONE ALLA LETTURA DELLE SCHEDE FONDI.....	15
4.1	ATTRIBUZIONE DEI "PESI" ALLE MACRO AREE UTILIZZATE PER LA SELEZIONE	15
•	FONDO FON.TE;.....	16
•	FONDO PENSIONE APERTO SECONDA PENSIONE ISTITUITO DA CAAM SGR;	16
•	FONDO PENSIONE APERTO PREVIDLAVORO ISTITUITO DA INTESA PREVIDENZA SIM.	16

Oggetto: Comunicazione ai Dipendenti (impiegati e quadri)

L'obiettivo del presente documento è quello di descrivere le nuove regole della previdenza complementare e le diverse opzioni a disposizione dei dipendenti del settore Commercio al fine di consentire una scelta consapevole in materia di conferimento del TFR maturando e di adesione alle forme di previdenza complementare.

Il documento viene quindi articolato come segue:

1. Il conferimento del TFR maturando e le relative modalità;
2. Le diverse forme pensionistiche complementari e le loro caratteristiche (finanziamento, prestazioni, anticipazioni, trasferimento riscatto, fiscalità);
3. Le opzioni per impiegati e quadri del settore Commercio;
4. Introduzione alla lettura delle schede Fondi Pensione.

1 Il Conferimento del TFR Maturando

Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando alle forme pensionistiche complementari o mantenerlo presso il datore di lavoro (con trasferimento al fondo Tesoreria amministrato dall'INPS per aziende con almeno 50 dipendenti).

La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare:

- riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell'opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge; solo nel caso di decisione di mantenere il TFR in azienda, sarà trasferito all'INPS quello maturato a partire da gennaio 2007;
- non può essere revocata per il resto della vita lavorativa a meno che il lavoratore abbia la possibilità, se prevista dallo Statuto del Fondo pensione, di riscattare la posizione maturata in caso di perdita dei requisiti di partecipazione. La scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.

In relazione all'anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.

1.1 Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria successivamente al 28 aprile 1993

La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l'intero TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all'adesione).

a. Modalità Esplicite

Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, **il lavoratore dipendente può scegliere di:**

- destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare (fondo pensione di categoria previsto dal contratto collettivo Fon.Te o altra forma pensionistica liberamente scelta sul mercato o offerta dall'Azienda); tale scelta è irrevocabile per il resto della vita lavorativa a meno che il lavoratore abbia la possibilità, se prevista dallo Statuto del Fondo pensione, di riscattare la posizione maturata in caso di perdita dei requisiti di partecipazione;
- mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti, l'intero TFR maturando è trasferito dal datore di lavoro al fondo Tesoreria amministrato dall'INPS. In questo caso non cambiano le regole attuali del TFR per il lavoratore. Il lavoratore potrà successivamente cambiare la propria decisione ed aderire ad una forma di previdenza complementare.

La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una **dichiarazione scritta** (Moduli TFR1 e TFR2) indirizzata al proprio datore di lavoro con l'indicazione della forma di previdenza complementare prescelta e i relativi moduli di adesione.

La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.

b. Modalità Tacite (Silenzio - Assenso)

Se **entro il 30 giugno 2007** per chi era in servizio al 31 dicembre 2006, o entro 6 mesi dall'assunzione per coloro i quali il rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006, **il lavoratore non esprime** alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, **il datore di lavoro** trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo per il settore Commercio (Fondo Fon.Te), salvo diverso accordo aziendale.

Il dipendente potrà beneficiare inoltre della contribuzione aziendale prevista dal contratto collettivo del Commercio solo nel caso di adesione esplicita al Fondo Fonte e nel caso del versamento della quota di contribuzione a proprio carico.

1.2 Lavoratori dipendenti iscritti ad un Ente di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993.

Per tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavorativa, è prevista la possibilità di destinare alle forme di previdenza complementare anche soltanto una parte del TFR maturando.

In particolare, tali lavoratori possono:

- **se già iscritti** al fondo Fon.Te al 31 Dicembre 2006, scegliere di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza (50%) mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di TFR. In tal caso, per i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti, il residuo TFR è trasferito dal datore di lavoro al fondo Tesoreria amministrato dall'INPS;
- **se non iscritti** ad una forma pensionistica complementare alla data del 31 Dicembre 2006, scegliere di trasferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dal contratto collettivo (almeno 50% della quota annua) o mantenerlo in azienda, con trasferimento fondo Tesoreria amministrato dall'INPS per i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti.

In entrambi i casi resta ferma la possibilità per il lavoratore di incrementare successivamente la quota di TFR maturando da conferire alla forma pensionistica complementare fino al 100%.

Se i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 non esprimono alcuna scelta sul TFR, si verifica il silenzio-assenso all'adesione e il datore di lavoro trasferisce integralmente il TFR futuro alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore è già iscritto. Se il dipendente non è iscritto a forme di previdenza complementare il TFR maturando sarà trasferito al fondo previsto dal contratto nazionale (FonTe) salvo diverso accordo aziendale.

- **N.B.** Il lavoratore che, pur avendo in precedenza aderito ad una forma pensionistica complementare alla quale aveva deciso di destinare tutto o parte del TFR, abbia successivamente operato, trovandosi nelle specifiche situazioni previste dalla legge, il riscatto integrale della posizione medesima, ha la possibilità di effettuare nuovamente la scelta iniziale tra la destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare e il mantenimento del trattamento di fine rapporto in azienda (fondo Tesoreria amministrato dall'INPS per i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti).

In questo caso, pertanto, il lavoratore, entro sei mesi dalla data di nuova assunzione sarà chiamato ad operare nuovamente la scelta attraverso la compilazione del modulo TFR2.

➤ Non ancora iscritto a una forma di previdenza complementare

	Soggetti iscritti al sistema pensionistico obbligatorio in data antecedente al 29 aprile 1993		Soggetti iscritti al sistema pensionistico obbligatorio in data successiva al 28 aprile 1993	
	Opzione 1	Opzione 2	Opzione 1	Opzione 2
Azienda/Fondo Tesoreria INPS	da 0 a 50% del TFR	100% del TFR	0% del TFR	100% del TFR
Fondo pensione	da 50 a 100 % del TFR	0 % del TFR	100% del TFR	0% del TFR

➤ Già iscritto a una forma di previdenza complementare

	Soggetti iscritti al sistema pensionistico obbligatorio in data antecedente al 29 aprile 1993	Soggetti iscritti al sistema pensionistico obbligatorio in data successiva al 28 aprile 1993
Azienda/Fondo Tesoreria INPS	da 0 a 50% del TFR	0% del TFR
Fondo	da 50 a 100% del TFR	100% del TFR

2 Cosa sono le Forme Pensionistiche Complementari

Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa della pensione pubblica.

Le forme pensionistiche complementari a disposizione del lavoratore sono: i fondi pensione negoziali (es. Fon.Te), i fondi pensione aperti, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali e i fondi pensione preesistenti (istituiti anteriormente al novembre 1992).

La scelta di aderire o meno ad una forma pensionistica complementare è sempre volontaria e personale.

Il lavoratore dipendente può decidere di avvalersi:

- di una forma pensionistica collettiva, eventualmente finanziata insieme all'azienda;
- oppure
- di una forma pensionistica individuale, anche se destinatario di una forma pensionistica prevista da contratti o accordi collettivi.

2.1 Il finanziamento delle Forme Pensionistiche Complementari

Alle forme pensionistiche complementari si può contribuire mediante:

- il TFR futuro;
- contributi a carico del lavoratore;
- contributi a carico del datore di lavoro.

Si può **aderire alle forme pensionistiche complementari anche mediante il solo conferimento del TFR futuro**. Tale adesione non comporta l'obbligo di versamento di altri contributi, né da parte del lavoratore né del datore di lavoro.

L'aderente può tuttavia decidere di versare ulteriori contributi, determinandone liberamente l'importo; in tal caso, **se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono**, ha diritto al versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. Ad esempio, in caso di adesione a Fon.Te con versamento del contributo a carico del dipendente previsto dal contratto collettivo (minimo 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR) il dipendente ha diritto al versamento della contribuzione aziendale (1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR).

2.2 La prestazione pensionistica e le altre opzioni

Il lavoratore ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare,
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (pari a Euro 381,72 mensili per il 2007) è possibile percepire l'intera prestazione sotto forma di capitale.

Le prestazioni dei fondi pensione possono essere cedute, sequestrate e pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria.

2.3 Anticipazioni

In determinati casi la legge consente di usufruire di anticipazioni.

L'iscritto può ottenere l'anticipazione della posizione individuale:

- **in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica:** fino al 75 per cento della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche).
- **dopo 8 anni di iscrizione al fondo:**
 - fino al 75 per cento della posizione maturata per l'acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli;
 - fino al 30 per cento della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell'iscritto.
- Per la maturazione degli otto anni di iscrizione, sono tenuti in considerazione tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto.

2.4 Trasferimento della posizione individuale

L'iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di partecipazione secondo quanto previsto dallo Statuto della forma di previdenza complementare;
- volontariamente: (cd. portabilità della posizione individuale) decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l'aderente può trasferire l'intera

posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale.

In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia dell'eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, **solo se stabiliti da contratti o accordi collettivi.**

2.5 Riscatto della posizione individuale

Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali.

Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare ed il lavoratore non si avvalga della facoltà di trasferimento, gli statuti e i regolamenti stabiliscono:

- a.** il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- b.** il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 me-si. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.

Gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche complementare possono prevedere riscatti per cause diverse da quelle sopra indicate.

L'aderente che prima del pensionamento, perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare in alternativa al trasferimento della posizione ad un'altra forma pensionistica complementare, può mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione.

Nell'ipotesi di decesso dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone (fisiche o giuridiche) indicate dall'iscritto.

2.6 La fiscalità della previdenza complementare

a. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo fino ad un massimo di Euro 5.164,57 annui. Ne deriverà per l'aderente un risparmio fiscale che varia in funzione del livello del reddito e della relativa aliquota di tassazione marginale.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

b. Regime fiscale dei rendimenti

I risultati annui ottenuti dall'investimento delle contribuzioni da parte del fondo pensione sono sottoposti all'imposta sostitutiva dell'11%, aliquota più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati attraverso forme di investimento del risparmio di natura puramente finanziaria (es. fondi comuni di investimento, titoli di stato, obbligazioni).

c. Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti

La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche sarà tassata nella misura del 15%, che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 6%. L'aliquota applicata potrà pertanto scendere sino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione ad uno o più fondi pensione.

Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l'aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a 26.000 Euro, quindi l'aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%.

Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto, saranno tassate, come le prestazioni, nella misura del 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme di previdenza complementare successivi al quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6%.

Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa e per altre esigenze del lavoratore) ed i riscatti saranno invece tassate nella misura fissa del 23% a fronte di una tassazione del TFR mantenuto in azienda più elevata.

d. Sintesi delle anticipazioni e loro fiscalità

Fondo pensione	Azienda/Fondo tesoreria INPS
Per acquisto prima casa	
→ Dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare	→ Dopo 8 anni di anzianità
→ Fino al 75% della posizione individuale (TFR + contributi + rendimenti)	→ Fino al 70% del solo TFR (rivalutato)
→ Tassazione sul montante al netto dei redditi già tassati: 23%	→ tassazione separata: in media 23-33%*
Spese sanitarie	
→ Senza limite temporale di iscrizione	→ Dopo 8 anni di anzianità
→ Fino al 75% della posizione individuale (TFR + contributi + rendimenti)	→ Fino al 70% del solo TFR (rivalutato)
→ Tassazione sul montante al netto dei redditi già tassati: 15-9%	→ tassazione separata: in media 23-33%*
Qualsiasi motivo	
→ Dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare	
→ Anticipabile fino al 30% della posizione individuale	
→ Tassazione sul montante al netto dei redditi già tassati: 23%	

* Le aliquote indicate sono riferite agli attuali scaglioni di reddito previsti dalla Legge Finanziaria per il 2007.

e. Sintesi dei riscatti e loro fiscalità

Fondo pensione	Azienda/Fondo tesoreria INPS
Totale	
Perdita dei requisiti di partecipazione	
→ Tax al 23%	→ Tax in media tra il 23-33% per la liquidazione del TFR a seguito di qualsiasi evento previsto dalla normativa*
Inoccupazione per > 48 mesi	
→ Tax al 15-9%	
Premorienza/invalidità	
→ Tax al 15-9%	
→ Soggetti beneficiari premorienza: eredi ovvero soggetti designati dal de cuius (sia persone fisiche che giuridiche)	
Parziale (50% della posizione individuale)	
Inoccupazione > 12 mesi	
→ Tax al 15-9%	

* Le aliquote indicate sono riferite agli attuali scaglioni di reddito previsti dalla Legge Finanziaria per il 2007.

f. Sintesi delle prestazioni e loro fiscalità

	Fondo pensione	Azienda/Fondo Tesoreria INPS
Prestazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Rendita • Capitale (max 50%) e rendita • Solo capitale: nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (pari a Euro 381,72 mensili per il 2007) 	<ul style="list-style-type: none"> • Capitale
Tassazione	<ul style="list-style-type: none"> • compresa tra il 15% e il 9% (riduzione dello 0.30% per ogni anno eccedente i 15 anni di partecipazione) 	<ul style="list-style-type: none"> • tassazione separata in media compresa tra il 23-33%*

* Le aliquote indicate sono riferite agli attuali scaglioni di reddito previsti dalla Legge Finanziaria per il 2007

3 Le Opzioni a Disposizione dei Dipendenti del Settore Commercio

A partire dal gennaio 2007 i lavoratori dipendenti avranno sei mesi di tempo per decidere se conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare oppure se mantenerlo con le attuali regole di rivalutazione e di accesso alle relative prestazioni (liquidazione, anticipazioni).

I lavoratori che sono già iscritti alla forma di previdenza collettiva prevista dal contratto collettivo del Commercio (Fondo Fon.Te) o da accordo aziendale che versano già il 100% delle quote annue di TFR non sono invece chiamati a decidere in quanto per loro viene considerata valida la scelta a suo tempo fatta. I lavoratori già iscritti che non versano il 100% del TFR saranno chiamati a decidere sulla destinazione della quota residua al fondo pensione al quale sono già iscritti oppure se mantenere il residuo in azienda/INPS con le attuali regole.


In sostanza il lavoratore non ancora iscritto alla previdenza complementare che non vuole mantenere il TFR in azienda/INPS dispone delle seguenti opzioni:

- adesione esplicita al fondo pensione di categoria Fon.Te attraverso il solo conferimento delle quote di TFR maturando;
- adesione esplicita al fondo pensione di categoria Fon.Te con le quote di TFR maturando e con la contribuzione a proprio carico prevista dal CCNL (minimo 0,55% della retribuzione valida ai fini del calcolo del TFR), in tal caso beneficerà della contribuzione dell'azienda prevista dal CCNL (1,55% della retribuzione valida ai fini del calcolo del TFR);
- adesione individuale esplicita attraverso il solo conferimento delle quote di TFR maturando ad un fondo pensione aperto o piano pensionistico individuale scelto sul mercato con le sole quote di TFR maturando; in questo caso il lavoratore potrà riscattare la propria posizione solo nei casi previsti dalla legge;
- silenzio, con adesione automatica al fondo Fon.Te,

Se il lavoratore si iscrive al Fondo Fon.Te conserva la possibilità, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione secondo quanto previsto dallo Statuto, di riscattare l'intera posizione.

3.1 Indicazioni per la compilazione dei moduli TFR1 e TFR2

Assunti ante 31 dicembre 2006



- Se già iscritto a Fon.Te:
 - Per confermare l'attuale percentuale di TFR conferita al fondo pensione barrare la **prima** casella
 - Per il conferimento della parte residua del TFR al Fon.Te barrare la **seconda** casella.
- Se non ancora iscritto a Fon.Te:
 - Per non destinare il TFR al fondo pensione barrare la **prima** casella;
 - Per il conferimento parziale del TFR (da 50% a 100%) al fondo pensione (Fon.Te o altro fondo pensione) barrare la **seconda** casella, specificare la percentuale di TFR, la data di sottoscrizione e allegare il modulo di adesione al fondo pensione;
 - Per il conferimento integrale del TFR al fondo pensione prescelto barrare la **terza** casella e allegare il modulo di adesione al fondo pensione.



- Se già iscritto a Fon.Te:
 - Nulla da completare in quanto il TFR è già conferito integralmente.
- Se non ancora iscritto a Fon.Te:
 - Per il conferimento integrale del TFR al fondo pensione prescelto barrare la **prima** casella ed allegare il modulo di adesione al fondo pensione;
 - Per non destinare il TFR al fondo pensione barrare la **seconda** casella.

Assunti post 31 dicembre 2006

	Già iscritto		Non iscritto	
iscritto al sistema pensionistico obbligatorio in data antecedente al 29 aprile 1993	da 50% a 100%	sezione 2 TFR2	0%	sezione 2 TFR2
			da 50% a 100%	

- Se già iscritto a Fon.Te:
 - Per il conferimento del TFR residuo (da 50% a 100%) barrare la **seconda** casella, specificare la percentuale di TFR, la data di sottoscrizione e allegare il modulo di adesione al fondo pensione.
- Se non ancora iscritto a Fon.Te:
 - Per non destinare il TFR al fondo pensione barrare la **prima** casella;
 - Per il conferimento parziale del TFR (da 50% a 100%) al fondo pensione prescelto barrare la **seconda** casella, specificare la percentuale di TFR, la data di sottoscrizione e allegare il modulo di adesione al fondo pensione;
 - Per il conferimento integrale del TFR al fondo pensione prescelto barrare la **terza** casella e allegare il modulo di adesione al fondo pensione.

	Già iscritto		Non iscritto	
iscritto al sistema pensionistico obbligatorio in data successiva al 28 aprile 1993	già 100%	Non deve fare nulla	0%	sezione 1 TFR2
			100%	

- Se già iscritto a Fon.Te:
 - Nulla da completare in quanto il TFR è già conferito integralmente.
- Se non ancora iscritto a Fon.Te:
 - Per il conferimento integrale del TFR al fondo pensione prescelto barrare la **prima** casella e allegare il modulo di adesione al fondo pensione;
 - Per non destinare il TFR al fondo pensione barrare la **seconda** casella.

4 Introduzione alla Lettura delle Schede Fondi

Al fine di consentire una scelta consapevole da parte del lavoratore che consenta di valutare le diverse alternative a disposizione abbiamo effettuato una valutazione sui fondi pensione aperti presenti sul mercato.

In particolare, uno degli obiettivi del processo di selezione è stato quello di identificare dei fondi caratterizzati da costi in linea con il fondo di categoria Fon.Te ed allineati alla fascia più bassa del mercato.

Riassumiamo di seguito la metodologia di valutazione dei fondi pensione aperti **Select IT** utilizzata da **Watson Wyatt**, società di consulenza specializzata nei fondi pensione, che ha portato all'individuazione dei prodotti PrevidLavoro e SecondaPensione.

4.1 Attribuzione dei "pesi" alle macro aree utilizzate per la selezione

Il primo passo realizzato è quello dell'assegnazione da parte di Federdistribuzione di pesi percentuali alle seguenti macro aree dell'offerta di un provider di fondi pensione aperti:

Settore	Range	Federdistribuzione
Struttura societaria / Solidità / Esperienza	0%-20%	15%
Servizi amministrativi / Flessibilità	15%-40%	20%
Costi	10%-25%	10%
Comunicazione alle aziende ed agli iscritti	10%-30%	15%
Servizi di investimento	30%-50%	40%

Il rating finale dei fondi risulta dalla combinazione dei pesi attribuiti da Federdistribuzione con la valutazione effettuata da Watson Wyatt che emerge da:

- Analisi delle risposte a questionari specifici;
- Incontri con i singoli provider;
- Conoscenza del mercato.

Ogni area viene valutata rispetto ad un benchmark di mercato "standard" secondo la seguente scala:

- 0 = non disponibile / insoddisfacente
- 1 = sotto benchmark
- 2 = standard benchmark
- 3 = sopra benchmark
- 4 = eccellente

Al fine di consentire un raffronto in merito alle diverse caratteristiche ed opzioni a disposizione, costi e rendimenti è possibile accedere tramite il link al sito dei fondi sotto segnalati: .

- Fondo Fon.Te;

www.fondofonte.it

- Fondo pensione aperto SecondaPensione istituito da CAAM SGR;

www.secondapensione.it

- Fondo Pensione aperto PrevidLavoro istituito da Intesa Previdenza SIM.

<https://www.intesaprevidenza.it>

Vi ricordiamo di prendere visione della documentazione prevista dalla normativa prima dell'eventuale adesione

Vi ricordiamo che in caso di adesione al Fondo Fon.Te con versamento della contribuzione a carico del dipendente è possibile beneficiare del contributo aziendale (1,55% della retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del TFR).

Vi segnaliamo inoltre che il fondo pensione aperto PrevidLavoro prevede dei costi annui differenziati nel caso di adesione individuale e collettiva.